

Considerazioni preliminari per uno studio sul problema dell'interpretazione giuridica in Emilio Betti nel quadro delle dottrine giuridiche del XX secolo

*(Preliminary Considerations for a Study on Emilio Betti's
Juridical Interpretation Within XX Century
Juridical Doctrines)*

Fabrizio Politi

Abstract

The essay aims to illustrate the salient points of Emilio Betti's doctrine on juridical interpretation by placing the related reflection in parallel with the major doctrines on juridical interpretation of the twentieth century. Thus the greatness of Betti's thought and the peculiarities of his hermeneutical methodology emerge.

Keywords: Law, interpretation, disposition and norm, legal system, judge

Abstract

Il saggio mira ad illustrare i punti salienti della dottrina di Emilio Betti in materia di interpretazione giuridica collocando la relativa riflessione in parallelo con le maggiori dottrine sull'interpretazione giuridica del XX secolo. Emergono così la grandezza del pensiero di Betti e le peculiarità della metodologia ermeneutica bettiana.

Parole chiave: Diritto, interpretazione, disposizione e norma, ordinamento giuridico, giudice

1. L'interpretazione giuridica nel pensiero di Betti. Considerazioni introduttive

La riflessione sulla teoria dell'interpretazione giuridica di Emilio Betti si presenta particolarmente difficile in ragione (innanzitutto) della complessità del pensiero del Maestro camerte i cui scritti (inoltre) sono caratterizzati da forti contrapposizioni discendenti anche dal tono polemico che li attraversa e che è il primo indice della forte carica etica che innerva tutto il pensiero bettiano.

La prima contrapposizione è quella fra «oggettività» e «soggettività». La dimensione ermeneutica nella quale Betti sviluppa la propria teoria dell'interpretazione giuridica lo porta a sottolineare il ruolo del soggetto-interprete. Per Betti, l'interpretazione della legge non è «un procedimento puramente intellettuale, paragonabile a quello delle scienze matematiche o naturali», ma è «un procedimento ricognitivo diretto ad identificare e riprodurre negli apprezzamenti dell'interprete, le valutazioni comparative degli interessi in conflitto, che sono già contenute nelle norme giuridiche» (Betti 1959: 544)¹. Betti elabora e propone questa definizione in polemica con la teoria dell'interpretazione giuridica di Santi Romano (*id est*, uno dei giganti della dottrina giuridica italiana della prima metà del XX secolo) il quale delineava quella interpretativa come attività intellettuale volta alla conoscenza, cioè come recezione passiva di una verità già sussistente, in sé compiuta prima della elaborazione del pensiero. Per Betti invece l'interpretazione giuridica: 1) è un'operazione intellettuale ma non è "puramente" (o "esclusivamente") intellettuale; 2) è un procedimento ricognitivo avente una duplice (ma che per Betti si sostanzia in una sola) finalità: quella di

1 Sul pensiero di Betti, v.: AA.VV. 1978; Betti 1987; Rizzo 1991: 45 ss.; Crifò 2010; Cervati 2009: 139 ss.; Mengoni 1976, 1978, 1983, 1996; Cerrone 2019.

identificare e riprodurre, negli apprezzamenti dell'interprete, le valutazioni degli interessi in conflitto; e 3) ha una componente valutativa che si svolge su due livelli: quello degli «apprezzamenti dell'interprete» e quello delle «valutazioni comparative degli interessi in conflitto» contenute nelle norme giuridiche. Per Betti la valutazione comparativa degli interessi in gioco (come contenuta nella norma giuridica) è l'oggetto e l'esito dell'operazione interpretativa perché in tale operazione l'interprete deve identificare e riprodurre – nei propri apprezzamenti – tale valutazione. La configurazione dell'attività interpretativa come attività intellettuale consistente in una mera recezione passiva di una verità già sussistente e in sé compiuta prima della elaborazione del pensiero è superata – sottolinea Betti – dalla gnoseologia kantiana e, con riguardo all'interpretazione, dalla filosofia ermeneutica e dal metodo ermeneutico. E nel saggio del 1959 Betti contesta a Santi Romano anche l'ulteriore conseguenza (da questi sostenuta) secondo cui non potrebbe parlarsi di «interpretazione evolutiva» perché l'interpretazione sarebbe «unica». Per Betti «l'interpretazione adempie il compito di tenere in efficienza le leggi e di farle vivere nella realtà storica e sociale» (445): l'interpretazione svolge una funzione vivificatrice – che giustifica la centralità dell'interprete e dell'operazione interpretativa – giacché la norma giuridica vive solo grazie all'interpretazione. Il grande impegno speculativo di Betti, incentrato sul significato dell'operazione interpretativa, si muove sulla scorta del più avanzato pensiero filosofico in un periodo in cui in Italia predominava l'impostazione crociana ed in cui la scienza giuridica si muoveva all'interno dei comodi schemi del positivismo giuridico, caratterizzato dal formalismo e della visione del giurista come mero tecnico alieno da valutazioni etiche o politiche. Betti invece costituisce, nel panorama culturale italiano fra le due guerre e dei primi decenni del secondo dopoguerra, una testimonianza di elevato respiro giuridico e filosofico.

L'attenzione al profilo metodologico è costante in Betti che pertanto non poteva non occuparsi della più generale «teoria dell'interpretazione». Già la celebre prolusione del 1927, su dogmatica e storiografia giuridica (Betti 1928: 129 ss.; Id. 1991: 59 ss.), segna un momento di rottura nella riflessione scientifica italiana ed in cui Betti dimostra, da un lato, tutta la propria attenzione al profilo del metodo e, dall'altro lato, la ricerca di una fondazione filosofica alla propria architettura giuridica. E nella *Teoria generale dell'interpretazione* (1955) Betti dichiara espressamente di avere sempre combattuto ogni visione soggettivista e relativistica della conoscenza e, con specifico riguardo al processo interpretativo, di avere sempre avversato ogni «concezione angustamente vitalistica e materialistica di un soggettivismo egocentrico». E, nell'espone la propria metodologia ermeneutica, Betti pone come primo canone la massima *sensus non est inferendus, sed effe-rendus*, proprio allo scopo di sottolineare la necessità di rispettare («contro ogni arbitrio soggettivo») «l'oggetto nel suo peculiare modo di essere» e di misurarlo «col suo stesso metro». Lo sfondo filosofico di tale impostazione è quello diltheiano (che pone l'attenzione proprio sui procedimenti interpretativi), ma Betti rielabora la lezione di Dilthey e Schleiermacher alla luce del proprio metodo storicistico. Betti delinea la propria *hermeneutica juris* all'interno di una dottrina (la teoria generale dell'interpretazione) che mira ad abbracciare ogni forma del comprendere. Nei *Prolegomeni ad una teoria generale dell'interpretazione* (1949) Betti dichiara di voler illustrare «la posizione dello spirito rispetto all'oggettività» in quanto profilo preliminare «ad ogni modo di concepire l'interpretazione» giacché compito della «teoria generale dell'interpretazione» è quello di «tenere insieme» il «problema centrale» dell'interpretazione con quelli che sono i suoi «problemi specifici».

Betti distingue tre forme di interpretazione: 1) l'interpretazione in funzione meramente ricognitiva (che ricomprende l'interpretazione

filologica, quella storica e quella tecnica in funzione storica); 2) l'interpretazione in funzione riproduttiva o rappresentativa (che ricomprende la traduzione, l'interpretazione drammatica e quella musicale); 3) l'interpretazione in funzione normativa (che ricomprende l'interpretazione giuridica, quella teologica e quella divinatoria). L'interpretazione giuridica è dunque una specie della «interpretazione in funzione normativa», il cui problema è «il problema dell'intendere per agire o, comunque, per decidere, ossia per prendere posizione rispetto a precetti da osservare, o in ordine a dogmi, valutazioni morali o situazioni psicologiche da tenere in conto». L'interpretazione giuridica concerne dunque «l'agire» quale «attività pratica diretta a decidere, a prendere posizione in una situazione data» e questo "agire" può essere «vincolato e comandato da una direttiva prestabilita». L'interpretazione giuridica ha una «funzione normativa» in ragione della natura del suo oggetto: l'interpretazione giuridica, avendo ad oggetto precetti normativi, è una interpretazione «in funzione normativa» perché il problema di tale forma interpretativa è appunto quello della applicazione della norma (o della individuazione della massima d'azione).

Ma, prima di approfondire ulteriormente il pensiero di Betti, appare necessario riallargare lo sguardo sul panorama delle dottrine italiane sull'interpretazione giuridica nel XX secolo.

2. Interpretazione giuridica e fenomeno giuridico

L'interpretazione giuridica è un'attività pratica – perché «ha sempre di fronte a sé la vita nelle sue manifestazioni concrete» – che si svolge (ma non si esaurisce) all'interno del campo di tensione generato dalla disposizione regolatrice (da un lato) e dal fatto concreto che chiede di essere regolato (dall'altro). E così l'interpretazione viene ad essere «la ricerca nell'ordinamento giuridico della regola adeguata al fatto da regolare» (Zagrebelsky 1984: 69). Nell'impostazione prevalente nel panorama giuridico italiano, il fenomeno interpretativo si svolge nella

dialettica «disposizione-norma»: la "disposizione" rappresenta la proposizione formulata nell'atto legislativo (e dunque è l'oggetto dell'interpretazione), mentre la "norma" è la disposizione interpretata (il prodotto dell'interpretazione). La singola disposizione viene ad essere

soltanto una delle componenti della norma, che dall'atto trae, bensì, origine e fondamento, ma solo in parte il significato ad essa attribuibile nella sua connessione con le altre vigenti e alla stregua dei principi che conferiscono coerenza e dignità di sistema al diritto oggettivo (Crisafulli 1964: 195 ss.).

E, in ragione della dimensione temporale dell'ordinamento, «essenziale è la univocità della norma ad un momento dato, e non anche il permanere invariato del significato originario della rispettiva disposizione» (199). L'interpretazione viene così ad essere il "mezzo" mediante il quale «ricercare nelle disposizioni le norme ivi contenute»: se l'atto normativo si concretizza in disposizioni (enunciati) che esprimono un significato, l'interpretazione è il processo intellettuale mediante il quale, partendo dalle formule linguistiche contenute negli atti normativi, si giunge alla determinazione del contenuto normativo delle stesse: «dai significanti (gli enunciati) ai significati» (Zagrebelsky 1984: 68).

Gli innumerevoli studi che si sono soffermati sulle peculiarità del fenomeno dell'interpretazione giuridica possono inizialmente essere suddivisi collocando da un lato quanti configurano il processo interpretativo come recezione passiva di un dato pre-esistente e, dall'altro lato, quanti (Betti *in primis*) ritengono l'interpretazione un

procedimento ricognitivo diretto a identificare e riprodurre negli apprezzamenti dell'interprete le valutazioni comparative

degli interessi in conflitto che sono già contenute nelle norme giuridiche (Betti 1959: 544)².

Il primo orientamento è figlio del positivismo legislativo per il quale l'interpretazione si esaurisce in una meccanica applicazione al caso concreto di quanto disposto dal legislatore sicché la riflessione sull'interpretazione giuridica è indirizzata ad individuare le regole che assicurano l'esatta applicazione, da parte dell'interprete, della volontà del legislatore. Il secondo orientamento riconosce invece – sia pure con graduazioni anche molto diverse – un'inevitabile creatività nell'opera dell'interprete, creatività discendente innanzitutto dalla considerazione che è l'interpretazione che fa vivere le leggi nella realtà storica. Ma sulla "estensione" (e sui limiti) da riconoscere a tale "creatività", le posizioni tendono a differenziarsi anche notevolmente. E così nei decenni a cavallo fra i secoli XIX e XX si registrano dottrine (dall'*école scientifique*³ al c.d. «diritto libero»⁴ alla c.d. «giurisprudenza degli interessi»⁵) che, contestando i principi del positivismo giuridico, hanno spinto la dottrina giuspositivistica a rendere più "raffinati" alcuni passaggi argomentativi⁶.

2 Che aggiunge: «Purtroppo tra i giuristi ha ancora credito, sia per inerzia mentale sia per il pregiudizio di una pretesa differenza di metodo tra considerazione giuridica e considerazione filosofica, la vecchia concezione ingenuamente oggettivistica».

3 Geny 1899, 1919, 1914-1924; per una completa analisi del pensiero di Génny, v.: Grossi 1991.

4 Sul *diritto libero*, v.: Lombardi 1967.

5 - La "giurisprudenza degli interessi" si è affermata in Germania alla fine del XIX secolo, sulla base delle concezioni di R. von Jhering e di Max von Rümelin (1896, 1922); Heck 1914, 1932; Kantorowicz 1988, 1958; Edelmann 1967.

6 - Secondo Cerrone (2019: 22), è in quei decenni che «dilagò la cultura giuridica positivista e statualista, con le conseguenze che già sappiamo: una concezione rigorosamente dichiarativa dell'interpretazione, ripercussione di una altrettanto rigorosa concezione della separazione dei poteri; un metodo giuridico meramente deduttivo, la diffusione del

Alla base della predetta divaricazione si rinviene una differente concezione dello stesso fenomeno giuridico: da un lato l'idea che il diritto sia innanzitutto un "sistema di regole" imposte dal legislatore (e nell'attuazione delle quali l'interprete non dispone di alcuna valutazione, ricadendo sullo stesso solo l'onere di individuare "l'esatto contenuto" della disposizione scritta dal legislatore) e, dall'altro lato, l'idea che il diritto (quale esperienza giuridica e quale strumento di convivenza sociale) sia un fenomeno intimamente connesso con la realtà sociale. Le diverse ricostruzioni dottrinali che mirano a restringere la libertà dell'interprete riducono il problema interpretativo ad un procedimento di ricostruzione della volontà del legislatore. Secondo questa impostazione il testo legislativo contiene "coagulato" il "comando" posto dal legislatore e l'interpretazione viene ad essere un procedimento avente «aritmetica precisione»⁷. In questa concezione potestativa del diritto, ruolo fondamentale nell'esperienza giuridica viene ad essere quello giocato dal legislatore e dalla disposizione legislativa (come da questi approvata) con la conseguenza di una cesura netta fra produzione e applicazione del diritto. Il retaggio illuministico conduce a far scindere nettamente il momento di «posizione della norma» dal momento interpretativo-applicativo che viene così a rivestire il ruolo di una semplice "applicazione" di quanto già deciso in precedenza.

La contrapposta impostazione riconosce invece alla dimensione ermeneutica la qualità di «componente interna, essenziale, della positività della norma» (Grossi 2005: 72)⁸ ed assegna all'interpretazione giuridica la qualità di fattore di creazione del diritto perché il diritto non può

dogma della completezza dell'ordinamento giuridico [...] Perciò la volontà del legislatore fu considerata il fondamentale criterio di orientamento per l'interpretazione, la sua norma di riconoscimento». Per un'approfondita ricostruzione delle diverse teorie dal punto di vista giuspositivistico, v.: Luciani 2016: 391 ss.

⁷ Così criticamente Grossi 2005: 55.

⁸ Kaufmann 1996: 5 ss.

ritenersi monopolio del solo legislatore. La constatazione di un'insopprimibile creatività dell'interpretazione giuridica non significa affatto "assoluta libertà" dell'interprete e conduce invece a prendere atto della ricchezza del fenomeno interpretativo che non si lascia rinchiudere in un mero schema formale-argomentativo. L'analisi del fenomeno giuridico dimostra che «l'interpretazione-applicazione» non può essere intesa come una «appendice esterna ed estranea» a un diritto da ritenersi «già tutto formato e definito nella norma». L'interpretazione costituisce una «parte integrante» del fenomeno giuridico: «l'interpretazione-applicazione è la stessa norma che si proietta nella vita e diventa vita, storia di una società nel tempo e nello spazio» (Grossi 2006: 321). Come insegna Emilio Betti, è l'interpretazione a far vivere la legge nella realtà storica, giacché la legge

è solo un testo autoritario, una sorta di materiale inerte capace di diventare diritto (cioè esperienza giuridica, cioè vita quotidiana giuridicamente vissuta) unicamente in grazia della interpretazione-applicazione.

Queste considerazioni dimostrano come il momento interpretativo non possa essere ricostruito come «una circostanza estrinseca» contrapposta alla norma, ma piuttosto una circostanza «intrinseca alla norma e sua condizione di vitalità» (321).

Si deve ad un allievo di Betti, Gino Gorla (Gorla 1969: 445 ss.; ma da ricordare è anche il contributo di Giuliani [Giuliani 1999: 432]) un'ampia e critica ricognizione delle più significative posizioni dottrinali del XX secolo in tema di interpretazione giuridica. E da tale ricerca emergono le ampie discussioni circa l'idoneità delle norme sull'interpretazione (nello specifico l'art. 12 delle disp. prel. cod. civ.) a vincolare l'interprete. Gorla, con riguardo ai percorsi storici delle discipline relative al potere interpretativo dei giudici, ha ricordato che le disposizioni

delle preleggi in tema di interpretazione hanno subito la trasformazione da epifenomeno «di un grosso episodio dei rapporti o contrasti fra giudici e legislatori a quello di canoni sul modo di interpretare la legge concernenti tutti gli interessati»⁹. E così «la storia delle norme sull'interpretazione» viene ad intrecciarsi da un lato con le concrete vicende storiche (sociali, istituzionali, culturali, ecc.) registratesi negli ultimi secoli e, dall'altro lato, con le evoluzioni delle teorie sull'interpretazione giuridica e dunque con le dinamiche dei ruoli effettivamente rivestiti nell'esperienza giuridica dal legislatore e dal potere giudiziario (Cerrone 2019: 17). Ed anche se la storia di tali disposizioni dimostra che la funzione delle stesse intendeva essere quella di delimitazione del potere del giudice nella decisione delle liti (e non quella di introduzione dei criteri da seguire da parte di qualunque interprete), bisogna prendere atto che tali disposizioni furono (e sono) intese nel senso «che in esse si ponga e si risolva il problema della (delle regole di) interpretazione della legge riguardante l'interprete in genere» (Gorla 1969: 470). Con riguardo alla portata delle disposizioni legislative destinate a disciplinare l'interpretazione (quali regole poste con la funzione di «eliminare o ridurre al minimo, o almeno di circoscrivere in più angusto margine, l'incertezza» e ridurre – se non eliminare – i «risultati divergenti secondo le visuali soggettive e l'interesse degli interpreti»; Betti 1949: 235)¹⁰, Betti spiega come

9 Gorla 1969, citato da Cerrone 2019: 17.

10 F. Cerrone (*Ib.*: 45) sottolinea «la peculiarità della posizione bettiana: da un lato egli riconosceva [...] pieno valore giuridico, normativo e vincolante, alle regole sull'interpretazione, che non devono intendersi come semplici massime tratte dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di ermeneutica giuridica. [...] Dall'altro, Betti evitava però di irrigidire questo riconoscimento, perché se è vero che la certezza del diritto è valore che l'ordine giuridico intende tutelare riconoscendo alla sola legislazione il ruolo nomopoietico, tuttavia il principio di separazione fra i poteri non può essere inteso in termini troppo rigidi. Il legislatore non dovrebbe cioè concepire tale principio sino a farlo coincidere con la rivendicazione di una pretesa di governare e coprire

non sia da credere che questa materia possa essere regolata in modo esauriente da esplicite norme e sia da respingere quale frutto di mentalità astrattistica ispirata al pregiudizio normativistico del positivismo giuridico il postulato di una 'norma' sulla produzione del diritto nonché le norme dirette a regolare il vigore, la sfera di applicazione, i limiti nello spazio e nel tempo, l'interpretazione della legge e, in generale, delle norme giuridiche sostanziali (Betti 1949: 241 s.).

E più avanti Betti aggiunge che

i compiti e i criteri dell'interpretazione per un diritto in vigore danno luogo ad una problematica così complessa che sarebbe un'illusione credere ch'essi possono essere abbracciati e contemplati in modo esauriente da una disciplina legale dell'attività interpretativa: disciplina, la quale ha bisogno, essa stessa, di essere interpretata con canoni ermeneutici che vanno oltre quelli da essa fissati (249).

La disciplina legale dell'interpretazione, nel porre le regole che guidano l'interpretazione, fissa i principi che regolano i rapporti fra legislazione e giurisdizione, riconoscendo alla prima la «competenza a porre le norme costitutive dell'ordine giuridico» e alla seconda il compito di interpretare ed applicare i precetti normativi posti dal legislatore. Pertanto ricade sul giudice il dovere di «comprendere appieno» la portata normativa dei precetti ("dimensione dell'intelligenza del contenuto precettivo delle norme") giacché «il compito della legge [...] non è quello

interamente, stabilendone la disciplina, l'area dell'attività interpretativa».

di determinare un mero sapere, ma quello di determinare una condotta» (247). Nell'art. 12 delle preleggi, il riferimento alla «intenzione del legislatore» è in genere collegato alla *ratio* della disposizione (o *ratio* della legge) (Zagrebelsky 1984: 72). «L'intenzione del legislatore» è stata ricostruita o quale «intenzione soggettiva» del legislatore storico che aveva dato vita a quella determinata disposizione oppure quale «intenzione oggettiva della legge» («per quel che essa vale nel momento dell'interpretazione, a prescindere dalle o al di là delle intenzioni soggettive che hanno mosso il legislatore»)¹¹. Il riferimento alla volontà del legislatore ha assunto «il ruolo decisivo di fondamentale norma di riconoscimento nell'ordinamento italiano» in quanto inteso, dalla prevalente dottrina, come «impegno alla definizione di regole di applicazione automatica», impegno conseguente ad una «consapevole e ben precisa scelta di politica del diritto definita "alleanza della scienza con la legislazione"» (Giuliani 1999: 418).

Il richiamo alla «intenzione del legislatore», se conferma un ruolo subordinato dell'interprete rispetto al legislatore, non riesce a circoscrivere la funzione dell'interprete ad un compito di mera applicazione della legge. Infatti, se il richiamo alle intenzioni «oggettive» del legislatore apre la strada a numerosi argomenti interpretativi (evoluzione storica, comparazione con altri ordinamenti, ecc.), anche il richiamo all'intenzione «storico-soggettiva» finisce per essere caratterizzata da gradi di indeterminatezza (basti pensare al richiamo ai lavori preparatori, ma anche alla necessità di collocare la disposizione all'interno

11 - Per G. Zagrebelsky, «La risoluzione del dubbio non può passare attraverso una scelta drastica a favore dell'una o dell'altra alternativa. ... L'interpretazione si svolge a partire dalla considerazione degli elementi soggettivi della *ratio* per spostarsi a quelli oggettivi. Gli uni sono il punto di partenza, gli altri di arrivo. Non vi è una vera alternativa, ma una concorrenza, nella quale tuttavia, in caso di contrasto tra aspetti soggettivi e aspetti oggettivi della *ratio*, sono questi ultimi a prevalere» (Zagrebelsky 1984: 73).

dell'ordinamento giuridico)¹² sicché, anche con riguardo al rapporto tra elementi oggettivi e soggettivi dell'interpretazione, si deve constatare l'impossibilità di fissare un risultato «una volta per tutte» (Zagrebelsky 1984: 75).

L'art. 12 delle preleggi riconosce che «l'incertezza è l'ambiente in cui l'interprete è chiamato ad operare» (il c.d. «dubbio diagnostico») (Betti 1949: 307), incertezza da superare solo con giudizi di valore (Cerrone 2019: 52), poiché l'interprete (secondo l'insegnamento di Betti) non può non

rifarsi alle concezioni dominanti nella coscienza sociale dell'epoca in cui la norma fu posta, e così ritrovare la

12 *Ib.*: 73–74: «Chi sono i veri autori delle leggi: il proponente, gli esperti che l'hanno coadiuvato, i parlamentari che hanno deliberato? La volontà di questi soggetti può essere del tutto insignificante: i parlamentari che votano spesso vogliono l'approvazione della legge perché così detta la necessità politica, ma nulla o poco sanno sul suo contenuto, perciò impossibile ricostruire una loro intenzione, per la semplice ragione che non c'è. Allora si pensa a coloro che nel procedimento legislativo hanno preso parte attiva, esprimendo punti di vista, attraverso interventi, dichiarazioni di voto, ecc. Ma si fa osservare a questo riguardo che spesso le forze politiche che approvano un testo di legge sono mosse da intenzioni diverse, e addirittura talora opposte [...] Queste considerazioni, tuttavia, valgono come argomento di fatto, per mostrare la scarsa attendibilità che di regola questi elementi possono assumere». E «Contro la sopravvalutazione degli elementi soggettivi nell'interpretazione valgono invece argomenti di principio. In primo luogo, tanto più ci si allontana nel tempo dal momento della formazione della disposizione, tantomeno giustificato appare il richiamo ad una volontà che può apparire arcaica. [...] Inoltre, occorre considerare che le statuizioni legislative non costituiscono elementi in sé isolati, ma confluiscono necessariamente in un sistema senza di che si negherebbe la realtà stessa del diritto con l'ordinamento [...] I caratteri dell'interpretazione devono adeguarsi ai caratteri del suo oggetto: l'interpretazione è sempre interpretazione del sistema nel quale le singole disposizioni vengono ad assumere un valore derivante anche dalla loro posizione sistematica, posizione che trascende l'intenzione iniziale di chi le ha poste».

valutazione legislativa in essa immanente e latente; inoltre, deve tenere in conto le modificazioni di orientamenti normativi sopraggiunte nell'ambiente in cui la norma ha avuto vigore: solo così sarà in grado di intenderla e di applicarla secondo il suo spirito (Betti 1949: 108 ss).

I giudici «non creano diritto ma collaborano, attraverso il delicato compito della sua applicazione, alla formazione dell'esperienza giuridica». I principi giuridici (da intendersi non come «concetti irrigiditi in astratte formulazioni», quali «dogmi irrefutabili», bensì quali «fattori di emersione della realtà storica» [319]¹³ e «capaci di propagarsi nell'ordine giuridico, tramite la loro indole valutativa e assiologica» [317]) partecipano «alla formazione dell'esperienza giuridica» giocando il ruolo («espansivo») di «norme di riconoscimento» (Giuliani 1999: 381).

3. L'efficienza evolutiva dell'interpretazione

I criteri interpretativi, oltre ad essere numerosi e «talora ambivalenti», difficilmente si lasciano "ingabbiare" in regole capaci di porli in un ordine di importanza e questo esito discende dalla constatazione che tali criteri «non chiudono ma aprono l'attività interpretativa, rendendola idonea a operare in diverse direzioni»: «determinatezza del testo da interpretare» e «univocità del contesto sistematico» in cui il testo si colloca vengono ad essere fattori (a loro volta indeterminati) della variabilità del risultato interpretativo (Zagrebelsky 1984: 82).

Le contrapposizioni fra formalismo e antiformalismo, fra attenzione al «sistema» e attenzione al «caso concreto», fra «lettera della legge» e «spirito della legge», costituiscono un «classico» della scienza giuridica

13 Cervati (1994: 100) sottolinea la qualità dei principi come «*orientamenti vitali, dialettici e valutativi*».

che, sotto vesti differenti, si ripresenta in ogni epoca¹⁴. Ed anche con riguardo alla portata della c.d. «interpretazione evolutiva» si ripropone la tensione fra chi sostiene che l'interpretazione non possa che «produrre» sempre l'identico risultato (giacché ogni cambiamento deve essere riservato al legislatore) e quanti viceversa assegnano all'interpretazione un «ruolo attivo» volto ad «adeguare l'ordinamento alla evoluzione dei rapporti sociali». Con l'espressione «interpretazione evolutiva» si indica in genere l'operazione interpretativa che mira a ricostruire il quadro normativo (“dinamicamente”), in base alle «cangianti esigenze» della «realtà sociale». Ciascuna delle due contrapposte prospettive (quella a favore della “lettera della legge” e quella a favore dello “spirito della legge”) corrisponde a precise impostazioni valoriali di non difficile individuazione: tutti i tentativi che mirano ad arrestare l'ordinamento giuridico ad un determinato momento storico corrispondono all'intento di conservare il vigente assetto politico-sociale, mentre l'apertura all'interpretazione evolutiva è funzionale all'avvio di una trasformazione degli equilibri politici ed economici¹⁵.

14 - E così può ricordarsi la tensione tra la c.d. “giurisprudenza dei concetti” (secondo cui compito della scienza giuridica – e dunque anche dell'interpretazione giuridica – è la costruzione, a partire dai dati normativi, di una concettuologia giuridica autosufficiente di natura formale in cui la funzione dei concetti giuridici è di consentire al giurista di “misurare” la realtà secondo il diritto) e la c.d. “giurisprudenza degli interessi” (secondo cui l'interpretazione giuridica deve essere indirizzata al soddisfacimento delle esigenze sociali da regolare).

15 - G. Zagrebelsky (1984: 82–83), che evidenzia che a seconda delle circostanze, il segno politico specifico delle due prospettive può mutare profondamente. E così «l'interpretazione tecnico-formale dell'ordinamento durante il fascismo aveva il significato di difesa dei valori di certezza del diritto, di difesa dall'arbitrio delle autorità politiche e dalle loro esigenze, e analogamente è avvenuto in Germania nel periodo della presa di potere da parte del nazismo; dopo la caduta del fascismo, il metodo tecnico-giuridico valeva viceversa a difesa di un assetto politico-sociale chiuso rispetto ai valori di trasformazione presenti nel nuovo ordinamento costituzionale, come la vicenda delle norme costituzionali solo programmatiche [...] emblematicamente ha mostrato».

L'esperienza storica insegna che l'interpretazione evolutiva (o, per usare le parole di Betti, «l'efficienza evolutiva dell'interpretazione») è semplicemente ineliminabile perché la stessa finisce per registrare le trasformazioni sociali che si producono nel frattempo. Ed infatti hanno dovuto registrare il proprio fallimento tutti i tentativi volti a bloccare la funzione evolutiva dell'interpretazione. La scienza del diritto, in quanto scienza eminentemente pratica, non può esaurirsi nella costruzione di «concezioni tecnico-giuridiche fisse (i c.d. dogmi giuridici), autosufficienti nel loro fondamento logico e teorico», giacché le “regole” fissate dalla scienza giuridica sono sempre subordinate ad un fine concreto, di regolazione della dinamica sociale, dal momento che i rapporti sociali concreti «richiedono non una regola assoluta, adeguata ad un valore astratto, ma una regola relativa, adeguata ai fatti»¹⁶. L'interpretazione evolutiva «adeguata al fatto» è in realtà un'interpretazione adeguata ad un fine che storicamente si vuole affermare e l'individuazione dei fini e la costruzione di una gerarchia fra gli stessi «dipendono dall'assunzione di “metavalori” da parte dell'interpretazione “adeguata ai fatti”»¹⁷. E l'apertura a “prospettive metagiuridiche” (e dunque

16 *Ib.*: 83–84: «Lo scopo del diritto non è assicurare la giustizia, ma assicurare nel modo meno peggiore possibile la convivenza tra i soggetti individuali e collettivi. [...] Chi pretende di fermare l'interpretazione di fronte alle trasformazioni sociali in realtà pretenderebbe di fermare tali trasformazioni, con un evidente scambio tra cause ed effetti».

17 *Ib.*: 84: «La determinazione dei fini non può essere un fatto individuale dell'interprete, poiché ciò distruggerebbe dall'interno l'obiettività dell'ordinamento e lo lascerebbe indifeso di fronte alle scelte interpretative soggettive; è un fatto che deve essere legato ai valori immanenti nell'ordinamento stesso [...] La coesistenza di fini diversi, tutti costituzionalmente rilevanti (la sicurezza pubblica e i diritti individuali; l'eguaglianza sostanziale e l'eguaglianza formale; i diritti sociali e i diritti individuali, ecc.), rende necessaria una scelta di prevalenza che non può trarsi dall'ordinamento stesso. Le costituzioni pluralistiche del nostro secolo sono aperte al conflitto, nel senso che aprono possibilità ricostruttive dell'ordinamento e contemporaneamente aprono la lotta sui fini: il metodo storico-spirituale e l'interpretazione evolutiva sono conseguenza di questa situazione».

inevitabilmente valoriali) del momento della determinazione dei fini conduce la riflessione sull'interpretazione evolutiva (ma si potrebbe dire sull'interpretazione *tout court*) alla stretta argomentazione giuridica¹⁸.

Come visto, l'ampio panorama delle dottrine sull'interpretazione giuridica può essere suddiviso fra quanti configurano il processo interpretativo come recezione passiva, da parte dell'interprete, di un dato preesistente (fissato dal legislatore) e quanti invece ritengono l'interpretazione un «procedimento ricognitivo» (Betti 1959: 544) necessario per far vivere le leggi nella realtà storica. Questa dicotomia, a sua volta, discende da contrapposte concezioni del fenomeno giuridico: quale sistema di regole autoritarie imposte da un'autorità sovraordinata o, al contrario, quale fenomeno intrinseco alla realtà sociale (e al divenire della medesima) e riguardo alla quale il diritto svolge la funzione di strumento di convivenza civile.

Il primo orientamento assegna al problema interpretativo la funzione di procedimento di ricostruzione della volontà imperativa del legislatore. Secondo questa visione, il testo legislativo conterrebbe il «comando» posto dal legislatore ed all'interpretazione è conferita la funzione di procedimento destinato ad individuare il «significato esatto» del comando legislativo come contenuto nella disposizione legislativa assicurando così la «certezza» del diritto¹⁹. Questa impostazione, propria

18 Zagrebelsky (*Ib.*: 84–85) aggiunge che «Se l'interpretazione è ricerca nel diritto positivo della regola adeguata al fatto da regolare, è vero però anche che il diritto positivo non può essere trattato dall'interprete con un mero pretesto, dal quale si possa ricavare qualsiasi regola [...] La tensione tra il fatto e il diritto in cui si svolge l'interpretazione comporta che la ricerca della regola sia una ricerca sistematica, nel senso che l'interpretazione conforme al diritto non consiste nel determinare una regola singola (come il metodo solo casistico consentirebbe), ma una regola di cui si possa dimostrare la conformità con il diritto positivo nel suo insieme (o con una sua possibile visione)».

19 Così, criticamente, Grossi 2005: 55.

del positivismo legalista ed ancora oggi ampiamente diffusa (sia in dottrina che fra i giuristi pratici), si è affermata nell'Europa continentale unitamente allo sviluppo dello Stato moderno i cui teorici hanno progressivamente elaborato una concezione potestativa, in cui all'ordinamento giuridico è assegnata la configurazione di un insieme di norme poste dal solo legislatore²⁰. Conseguenzialmente anche la giurisdizione, oltre a smarrire la ricchezza di contenuti propria della *iurisdictio* medievale, si riduce ad un'attività logico-deduttiva finalizzata all'applicazione della disposizione legislativa al caso concreto, secondo lo schema del sillogismo giudiziale e con l'esclusione dal ragionamento giuridico di ogni valutazione extra-legislativa²¹. In questa concezione potestativa del diritto, il ruolo fondamentale viene assegnato al legislatore (e alla disposizione normativa come da questi posta), mentre il momento della "applicazione della norma" viene ad essere nettamente distaccato dalla fase della produzione del diritto (Kaufmann 1996: 5).

A siffatta prospettiva si contrappongono quelle riflessioni che riconoscono alla dimensione ermeneutica la qualità di «componente interna, essenziale, della positività della norma» (Grossi 2005: 72). Secondo questa differente impostazione, l'interpretazione giuridica è anch'essa fattore di creazione del diritto (che non può ritenersi monopolio del solo legislatore). L'ermeneutica giuridica riconosce la funzione "creativa" dell'interpretazione giuridica, ma al tempo stesso evidenzia le

20 Per F. Cerrone (2019: 18), l'idea che l'interpretazione giuridica «non avesse altro ruolo se non quello di rintracciare ciò che già si trovava nelle leggi [...] diventò gradualmente dominante fra la seconda metà del secolo XIX ed i primi del XX, appunto per effetto dell'affermarsi del positivismo codicistico».

21 Zagrebelsky 2002: 866–867: «I postulati minimi essenziali del positivismo legalista – un vetero-positivismo, senza dubbio – quale si è sviluppato sul continente europeo, sono così perfettamente rispecchiati nella considerazione che i giuristi hanno della propria attività: un'auto-comprensione che indubitabilmente è contraddetta dalla realtà ma che, sfidando l'evidenza dei fatti, continua ad alimentarsi per ragioni che meritano di essere esaminate con particolare attenzione».

numerose questioni (relative al ruolo del giudice, alla centralità della motivazione nell'assunzione delle decisioni, all'importanza dello svolgimento di un giudizio in cui le diverse opinioni abbiano una effettiva garanzia di partecipazione, ecc.) che tale riconoscimento pone. L'analisi dell'esperienza giuridica mostra che l'applicazione della norma non costituisce una «appendice esterna ed estranea» al fenomeno giuridico, giacché il momento interpretativo costituisce una parte integrante dello stesso: «l'interpretazione-applicazione è la stessa norma che si proietta nella vita e diventa vita, storia di una società nel tempo e nello spazio» (46)²². L'interpretazione non è un elemento estraneo e contrapposto alla norma bensì intrinseco alla stessa «e sua condizione di vitalità» (Grossi 2006: 321). All'interpretazione spetta il compito di «vivificare» la disposizione legislativa «seguendo passo passo il moto perenne della vita sociale», pur restando «vincolato ad un'oggettività preesistente» e alla «linea di coerenza logica che lega il testo con la totalità dell'ordinamento» (Betti 1959: 552). E se l'attività interpretativa partecipa alla creazione del diritto, bisogna interrogarsi sulle peculiarità del rapporto che intercorre fra legislazione e giurisdizione, sull'esistenza o meno di limiti (e sulle dimensioni degli stessi) all'attività dell'interprete (e soprattutto di quella peculiare figura di interprete che è il giudice).

Il dibattito sull'interpretazione giuridica va collocato storicamente all'interno delle dinamiche dei rapporti intercorsi fra potere legislativo e potere giudiziario²³. Il principio della subordinazione del giudice alla

22 La disposizione scritta infatti costituisce solo "un testo autoritario" (un "materiale inerte") avente sì la capacità di «diventare diritto (cioè esperienza giuridica, cioè vita quotidiana giuridicamente vissuta) unicamente in grazia della interpretazione-applicazione».

23 F. Cerrone (2019: 11) evidenzia che il periodo delle codificazioni preunitarie e poi di quella del 1865 coincise con il tentativo, da parte del governo, di "asservire a sé la magistratura e di esautorarla come terzo potere" (Gorla 1969: 649; D'Addio 1966: 35 ss.; Giuliani, Picardi 1987: 102 ss.).

legge rispondeva, nelle intenzioni dei rivoluzionari francesi, all'affermazione della subordinazione del giudice al legislatore (Gorla 1969: 445) e lo scopo delle disposizioni relative all'interpretazione della legge – e contenute nei codici ottocenteschi che non escludevano un ruolo attivo del giudice nel processo interpretativo (Cerrone 2019: 12) – era quello di disciplinare non l'interpretazione in sé, ma l'applicazione della legge da parte del giudice. Era dunque il giudice (e non l'interpretazione) il destinatario di tali disposizioni che infatti concernevano «una delicata questione relativa ai rapporti fra poteri» e che era «segnata da una serie di mutazioni profonde di tali rapporti, in cui erano coinvolti fattori istituzionali, sociali, etici» (13, n. 27). È necessario dunque collocare tali disposizioni all'interno delle più ampie dinamiche del rapporto fra politica e magistratura²⁴.

4. Teorie dell'interpretazione e ruolo del giudice

Le problematiche legate alla teoria dell'interpretazione e al ruolo del potere giudiziario sono inevitabilmente connesse e, non a caso, è stato affermato che «la storia delle esperienze giuridiche moderne dell'Europa continentale possa essere rappresentata», sia pure semplificando, «come storia dei rapporti tra giudici e legislatori» (De Nitto 2002: 29) e dunque degli equilibri «*lato sensu*, costituzionali» che tali rapporti presupponevano. La dialettica fra legislativo e giudiziario determina infatti assetti di potere, giacché ciascuno dei due poteri mira ad esercitare («nell'ordinamento dell'esperienza») un ruolo tendenzialmente “preponderante”, ponendosi in competizione l'uno con l'altro.

24 F. Cerrone (2019: 13) evidenzia che il governo piemontese, prima, e quello italiano, poi, cercarono («con leggi e provvedimenti vari» relativi alla carriera dei magistrati, ai trasferimenti e al controllo sugli stessi da parte del potere politico) di “asservire” la magistratura: «Nacque quella che si poteva chiamare la onnipotenza del governo parlamentare. Nella ‘divisione dei poteri’ questi fece la parte del leone».

Il riconoscimento dell'inevitabile situazione di conflittualità fra giudice e legislatore svela la valenza politico-istituzionale delle teorie che sono alla base dell'impostazione dogmatica che assegna al giudice il ruolo di mero esecutore della volontà del legislatore (*juge bouche de la loi*), in quanto volte ad affermare l'onnipotenza del legislatore e la subordinazione a quest'ultimo del potere giudiziario. Emerge così l'intima connessione esistente tra le dottrine di teoria dell'interpretazione ed il ruolo assegnato al potere giudiziario e, più in generale, a quanti siano chiamati a svolgere una funzione interpretativa degli atti normativi. Nel XIX secolo e nei primi decenni del XX, la dottrina prevalente ricostruiva l'attività interpretativa del giudice come esplicazione di un ragionamento deduttivo "tecnicamente logico" (il c.d. "sillogismo giudiziario") ritenuto "garante" della certezza del diritto. Ma è stato evidenziato come tale schema risponda ad una «indifferenziata idea primitiva della certezza giuridica» che si pone in antitesi con «l'incertezza possibile in ogni giudizio» (Calogero 1937: 44). La «vera e grande opera del giudice» consiste non nella deduzione di un'inevitabile conclusione discendente automaticamente da etero-imposte premesse, bensì innanzitutto nella individuazione e formulazione delle premesse del proprio ragionamento giuridico²⁵. La negazione della struttura deduttiva-sillogistica non vuol dire esclusione di ogni possibile tentativo di studio della struttura logica delle sentenze. Ed Emilio Betti, che individua precise regole volte a guidare l'interprete nel procedimento interpretativo, critica Calogero che, pur assegnando una «formale struttura logica» all'attività interpretativa, ritiene che questa si sostanzi «nel suo categorico giudicar sussumendo» (52-53).

Per Calogero l'attività giurisdizionale si sostanzia in quel procedimento (che sta alla base tanto della dialettica socratico-platonica, quanto della

25 G. Calogero (1937: 51) che aggiunge: «Quel che insomma fa il giudice di "logico", è cosa da nulla; e quel che fa veramente, non è "logico"!».

logica aristotelica), designato col nome di "sussunzione", che deve essere «non formale ma reale: non infallibile giuoco di scuola, ma problematico senso di realtà», giacché «alla logica delle parole essa antepone la logica delle cose». Rigettata la logica deduttiva, bisogna propendere per una «logicità puramente positiva, determinativa» (57-58) nella quale, rispetto al sillogismo deduttivo, il "punto di partenza" dell'attività del giudice è rappresentato dalla conclusione stessa, mentre il "punto d'arrivo" è costituito dalla "costruzione delle premesse" che saranno poi necessarie per giustificare l'intera argomentazione giudiziale (64). Ed all'obiezione di una eccessivamente ampia attribuzione di discrezionalità al giudice, Calogero replica evidenziando come sia proprio lo schema del sillogismo deduttivo a consentire invece un agevole occultamento di scelte *lato sensu* discrezionali proprio perché assunte dietro lo schermo di un giudizio "logico", in ragione del quale «non si può che concludere in un solo modo, e con fatale necessità». Viceversa, l'esplicito riconoscimento in capo al giudice di un potere discrezionale, che questi può utilizzare secondo un'altissima graduazione d'opportunità, priva l'organo giudicante di ogni comodo alibi ed impone allo stesso di misurarsi con «la ricchezza dell'esperienza e il senso delle cose» (65). La «sussunzione giurisdizionale» viene ad essere un'operazione «concreta», mediante la quale, in un determinato «quadro di realtà umana», il giudice ravvisa la presenza di quegli aspetti con cui la relativa situazione è stata prevista e disciplinata da «un'espressa volontà di legge»: e questa operazione ("concreta") «non è mai qualcosa da dedurre o da presupporre» (68). La sussunzione del fatto sotto la norma non può mai essere «idealmente determinata da un paradigma di logica formale», ma consiste in una «delicata operazione di riconoscimento», nello svolgimento della quale il giudice deve dimostrare padronanza di molti aspetti, dalla "conoscenza delle cose" all'esperienza tecnico-giuridica, dalla capacità ermeneutica alla capacità di intendimento della volontà del legislatore (69-70). Calogero e

Betti – se concordano nel riconoscere che all'interpretazione spetta il compito di far vivere le leggi nella realtà storica – perseguono strade diverse nella ricostruzione del procedimento interpretativo. Ed infatti, mentre il primo critica Betti perché nel pensiero di quest'ultimo sopravvivrebbero «motivi dell'antico logicismo», il secondo critica fortemente la tesi della "sussunzione".

Emerge così la necessità di sviluppare la riflessione relativa al ruolo dell'interpretazione, non secondo il semplicistico binomio "creazione-applicazione", ma riconoscendo che la ricchezza dell'esperienza giuridica esclude che l'interpretazione possa esaurirsi in una mera attività esecutiva. Riconoscere al giudice una funzione creativa del diritto non significa assimilare il potere giudiziario a quello legislativo, né fare del singolo giudice un legislatore. L'affermazione del ruolo dell'interpretazione giudiziale come fattore di "preservazione nel tempo" del sistema giuridico conferisce all'interpretazione un carattere al tempo stesso sia di conservazione (in quanto legato alle esigenze di continuità) che di innovazione (in quanto legato agli inevitabili mutamenti che il tempo introduce). E l'attività del giudice che, tramite l'interpretazione, mantiene viva la norma nell'ordinamento giuridico, deve sempre svolgersi nella ricerca di un equilibrio tra tali contrapposte esigenze.

5. L'interpretazione giuridica quale strumento di "perenne sviluppo" del diritto

L'assegnazione all'interpretazione giuridica della funzione di strumento di perenne sviluppo del diritto è propria del pensiero di Emilio Betti secondo cui l'interpretazione è l'attività volta «a riconoscere e a ricostruire» il significato da attribuire alla norma la quale è «fonte di valutazioni giuridiche». Oggetto dell'attività interpretativa sono le dichiarazioni o i comportamenti (che sono «oggetto di valutazioni giuridiche») che si svolgono «nella cerchia sociale disciplinata dal diritto» (Betti 1949: 3). Betti costruisce una generale teoria dell'interpretazione, al

cui interno quella giuridica è definita *interpretazione in funzione normativa* e la cui peculiarità è data dal fatto che la stessa non ha la funzione di «tornare a conoscere una manifestazione di pensiero» (*id est*, quella del legislatore), ma di tornare a conoscerla «per integrarla e realizzarla nella vita di relazione» fornendo «la massima della decisione e dell'azione». Ed è la continua correlazione esistente fra il processo interpretativo e il «vigore dell'ordine giuridico» a consentire all'interpretazione di svolgere la funzione di conservare «in perenne efficienza» norme e precetti²⁶.

Il processo interpretativo, in quanto processo, non si esaurisce *uno actu* e non ha carattere di mera ricognizione di un pensiero altrui, ma di «concorrente complementarità» in quanto il «criterio della decisione» (o «massima dell'azione») è ricavato da norme e precetti già posti in vista di una possibile azione ma anche da «valutazioni morali» e da «situazioni psicologiche». L'attività interpretativa presuppone e contiene, oltre al momento ricognitivo, anche un momento «riproduttivo o rappresentativo». La «formula legislativa» costituisce solo la tappa iniziale da cui prende le mosse il processo interpretativo, ma con questa prima operazione l'interprete non termina il proprio compito essendo chiamato anche a «raffigurarsi» nelle ripercussioni pratiche l'esito dell'interpretazione sostenuta. Nell'interpretazione giuridica si persegue sempre un esito pratico giacché il risultato intellettuale dell'attività interpretativa conduce a «prendere posizione» con riguardo a situazioni

26 E. Betti (1949: 3) specifica che «L'interpretazione, qui, non ha una funzione meramente ricognitiva del pensiero (di un pensiero in sé condiviso nella sua storica peculiarità), ma la funzione di svilupparne direttive per l'azione pratica o per un'opzione; e così assolve il compito di mantenere sempre in vita, mediante l'intendere, le esigenze di un ordine dell'operare, e precipuamente assolve il compito di conservare in perenne efficienza nella vita di una società, norme, precetti e valutazioni normative, che sono destinati a regolarla o a servirle di orientamento».

ipotizzate in anticipo²⁷. E questo "esito pratico" impone all'interpretazione giuridica di assegnare al precetto «il senso che si ricollega nell'ambiente sociale». La formulazione in termini generali e astratti del precetto rende ancor più necessario che il precetto medesimo sia «rielaborato e rinnovato, adattato e adeguato alla vita e alla natura dei rapporti disciplinati» (6)²⁸.

La disposizione normativa approvata dal legislatore, senza l'apporto dell'interprete, è mera "lettera morta": è l'interpretazione giuridica a far sì che la disposizione sia "viva e vigente" nell'ordinamento giuridico. Il diritto non è un dato pre-statuito in via definitiva dal legislatore ed è erroneo credere di poter "immobilizzare il diritto" bloccandone le dinamiche mediante una etero-imposta «coazione al formalismo nell'applicazione della legge» (7). E le operazioni («di adattamento e di adeguazione, d'integrazione e di sviluppo complementari») di cui consta il processo interpretativo, evitano «l'isterilirsi della norma», giacché senza l'apporto specifico dell'interpretazione, la norma sarebbe priva di capacità di attuazione. E per adempiere a tale funzione (di strumento che assicura la continua efficienza della norma), l'interpretazione deve essere capace di compenetrarsi nell'intero sistema giuridico «nel quale s'inserisce siccome in una concatenazione produttiva e in una totalità organica» (9). La concreta applicazione della norma presuppone l'interpretazione della stessa e, per tale ragione, l'interpretazione giuridica è destinata ad avere una "funzione normativa" in conseguenza proprio della correlazione in cui l'interpretazione viene a trovarsi con l'applicazione della norma al caso concreto.

27 «L'interpretazione che interessa il diritto non può appagarsi di una ricognizione teorica, ma deve andare oltre, sia per rendere il precetto assimilabile dalla vita, sia per sottoporre il fatto ad una diagnosi giuridica» (5).

28 In nota cita G. Capograssi (1937: 103 ss.).

Betti critica il dogma volontaristico, definito *vieto e tenace pregiudizio* (261), e sottolinea che il richiamo alla "intenzione del legislatore" impone all'interprete di tener conto «di quegli interessi della comunità, che nella legge hanno trovato protezione e quindi vanno dall'interprete tenuti presenti» (264). L'interpretazione (l'indagine interpretativa) deve pertanto svolgersi con lo scopo di cogliere non solo l'aspetto logico del precetto, ma anche il momento teleologico della disposizione (267). L'interpretazione giuridica (in quanto interpretazione in funzione normativa) «è *strumento ad un fine di convivenza sociale*», e dunque deve svolgersi mediante una valutazione comparativa degli interessi in gioco (269)²⁹.

Alta è la preoccupazione in Betti che l'interprete non sconfini nel ruolo di legislatore giacché l'interprete non deve mai ("neppure lontanamente") pensare di identificarsi con un "mitico legislatore" dovendosi invece distinguere nettamente i due ruoli. La "funzione normativa" dell'interpretazione giuridica discende dalla natura ("normativa") dell'oggetto di tale – forma di – interpretazione, la quale ha («per la stessa natura del suo oggetto e del suo problema») una «destinazione normativa» che, a sua volta, non va confusa con l'efficacia vincolante

29 F. Cerrone (2019: 25) evidenzia che per Betti «la valutazione giuridica presuppone il riferimento a valori che costituiscono la costellazione assiologica che fa da sfondo agli interessi che sono implicati nelle relazioni umane. In sintesi, dalla considerazione del momento logico la valutazione giuridica si apre a quella del momento teleologico e quindi all'apprezzamento degli interessi e valori coinvolti dapprima nell'attività normativa, poi in quella di interpretazione della legge». E Cerrone ricorda che Betti «dedica pagine importanti alla polemica contro la disintegrazione delle fasi del processo interpretativo ed alla sua valorizzazione come complesso e successione o sequenza di momenti fra loro non scindibili. [...] Secondo Betti, il compito dell'interpretazione non varia e non può essere scisso nel suo momento grammaticale, logico, ecc., né varia a seconda che la legge si presenti chiara nella sua lettera ovvero formulata in termini tali da suscitare dubbi o incertezze, poiché è "ufficio essenziale dell'interprete [...] avere un compito unitario da perseguire in tutti i casi».

delle decisioni giudiziarie (efficacia assegnata dall'ordinamento). L'interprete deve restare fedele al principio di subordinazione alla legge (e quindi la lettera della disposizione e l'intenzione del legislatore vincolano l'interprete), ma al tempo stesso l'interprete non può non misurarsi anche con i cambiamenti sociali e con i mutamenti dell'ordine giuridico e pertanto deve valutare se la legge abbia subito modificazioni, in conseguenza di innovazioni nel sistema legislativo. L'incessante mutamento dell'ordinamento giuridico impone all'interprete di provvedere ("in via interpretativa") ad «un adeguamento e un adattamento delle norme antiche alle nuove, una messa in accordo per via d'interpretazione» (120). E, dopo aver dimostrato la "funzione normativa" dell'interpretazione, Betti, oltre ad individuare le regole che disciplinano il procedimento interpretativo, ribadisce la necessità della dogmatica giuridica quale strumento che svolge, nel processo interpretativo, la funzione «di coerente ricostruzione del sistema in ordine alla sua pronta intelligibilità» (16). Il diritto – e dunque l'interpretazione giuridica – concerne "problemi pratici" e, fin dalla redazione della norma scritta, si pone l'esigenza della determinazione di schemi concettuali, e dunque di un procedimento di astrazione, che rendano intelligibile la disciplina che si intende introdurre.

La dogmatica giuridica viene così a porsi quale "sviluppo logico" di tale esigenza e compito dell'interprete è quello

di sceverare e scegliere, nell'istrumentario della dogmatica, i concetti che al senso storico e al criterio del giurista si dimostrano più attinenti e meglio adatti a mettere in luce il contenuto normativo e lo stile della legge interpretata, tralasciando quelli che a tale ufficio non servono (*Ib.*).

La dogmatica giuridica è espressione della «fondamentale esigenza di sintesi e d'intelligibilità» dell'ordinamento, giacché è grazie alla

dogmatica che è possibile dar vita a quei procedimenti «astrattivi e costruttivi di concetti necessari per qualunque disciplina legislativa». La dogmatica delle scienze giuridiche viene così a costituire «*la rappresentazione concettuale del fenomeno giuridico sia sul terreno di un diritto positivo storicamente determinato, sia nella forma più astratta di teoria generale del diritto*» (14-15). L'interpretazione giuridica non può fare a meno della dogmatica giacché gli strumenti di questa, quale procedimento di astrazione e costruzione dei concetti, ne costituiscono "parte integrante", ma parimenti non si deve cadere nell'errore di ritenere che la dogmatica possa esaurire il momento interpretativo «con vuoti e rigidi schemi inadatti alla realtà sociologica e refrattari alla dinamica storica del diritto» (16). La dogmatica è necessaria all'interpretazione, ma non si deve rimanere imprigionati negli schemi della dogmatica medesima, giacché, qualora si muova da premesse di carattere dogmatico astratto, prescindendo «da una visione il più possibile aderente al fenomeno, abbracciato nella sua totalità e realtà, che è insieme giuridica e storico-sociologica» (Betti 1959: 523), si finisce per aderire alla kelseniana teoria pura del diritto che muove appunto dal dogma della esclusività del diritto dal cui punto di vista ci si pone³⁰.

Betti evidenzia come alla base del pensiero kelseniano (e dei relativi «presupposti logici e dogmi gratuiti») risieda una concezione del diritto quale «dettato impartito da un potere sovrano ad una massa di sudditi e funzionari tenuti, volenti o nolenti, a darvi esecuzione e quindi a considerare diritto tutto quello e soltanto quello che viene loro imposto». A questa visione potestativa del diritto, Betti contrappone una concezione del fenomeno giuridico quale «*ordine di convivenza immanente*

30 E. Betti (1959: 523) che aggiunge: «corollario della quale [*id est*, l'esclusività del diritto dal cui punto di vista ci si pone] è l'universalità di quel dato ordinamento del diritto privato: universalità, che a noi sembra, francamente, una fanfaronata assurda in quanto rinnega l'assiomatica esigenza della effettiva attuabilità pratica delle norme da applicare».

ai rapporti di un corpo sociale e rispecchiantesi come dettame nella coscienza sociale degli esseri umani che lo compongono» (524). L'ordinamento giuridico è un "organismo" in continua trasformazione ed in perenne movimento, giacché segue «il movimento delle trasformazioni della vita sociale» (527).

Il pensiero di Emilio Betti è particolarmente ricco ed articolato ed il medesimo autore avverte l'esigenza di rimarcare la distanza del proprio pensiero anche da ulteriori ricostruzioni antiformalistiche. E così Betti critica le opinioni di Ascarelli ritenute, nonostante l'apparente antiteti-
cità, intrinsecamente connesse con il positivismo statalista kelseniano³¹. Per Betti, se Kelsen affida al solo legislatore il compito di porre il diritto, Ascarelli assegna tale compito alla sola interpretazione giudiziale³². Betti critica la teoria della "continuità" sostenuta da Ascarelli, in quanto caratterizzata dal

fondamentale errore che la porta a deformare e travisare l'ufficio dell'interpretazione in un compito di sempre nuova formulazione di norme in semplice continuità col dato testuale (531).

31 La tesi di Ascarelli è fortemente criticata da Emilio Betti. Su Ascarelli, v.: Ascarelli 1957: 351 ss.; Id. 1955: 505 ss.; sul pensiero di Ascarelli, v.: Bobbio 1969: I, LXXXIX ss. (ora anche in Id. 2007: 186 ss.).

32 «la veduta del Kelsen e quella dell'Ascarelli potrebbero sembrare antitetiche, in quanto l'una, quella recente, non fa che contrapporre, più o meno consapevolmente, all'onnipotenza del legislatore la onnipotenza del giudice; ma in realtà le due teorie sono intimamente affini e la loro affinità si denunzia nel fatto che entrambe attribuiscono, colà dove cessa l'univocità del testo legale, la competenza a formare valutazioni di carattere discrezionale che, per la loro indipendenza da un'istanza superiore, si collocano sul medesimo piano delle valutazioni legislative e non sono legate da una linea di coerenza col sistema del *ius conditum*» (Betti 1959: 530).

Le valutazioni che l'interprete non può non porre in essere devono invece sempre rivestire un carattere "subordinato e complementare" rispetto alle valutazioni compiute dal legislatore, poiché sono queste ultime quelle «che sempre comandano la soluzione del problema data nella norma interpretata» (532). Ascarelli, secondo Betti, perde di vista la differenza esistente fra "norma" e "massima di decisione": è solo quest'ultima (la cui efficacia vincolante si esaurisce nel caso deciso) quella che il giudice è chiamato a formulare. E se Ascarelli ritiene "vana fatica" l'individuazione di canoni universali di interpretazione, Betti replica a quest'ultimo di equivocare ("grossolanamente") fra «indirizzi valutativi» (divergenti da paese a paese) e «canoni ermeneutici» che costituiscono invece canoni epistemologici («inerenti alla struttura della nostra medesima mente umana») aventi la funzione di spiegare e illustrare il processo interpretativo (534). Pertanto, nel caso in cui ad una disposizione venga assegnato un senso diverso da quello originario, in ragione di «nuove esigenze pratiche della convivenza» (c.d. «conversione interpretativa»), è appunto il conseguente "esito sociale" a costituire il criterio di giustificazione del superamento del limite rappresentato dai canoni ermeneutici, giacché le enunciazioni delle norme giuridiche non costituiscono «semplici giudizi di carattere conoscitivo», bensì "strumenti di azione", destinati a risolvere problemi di convivenza e dunque «strumenti della vita sociale» (536). Il compito interpretativo del giurista non è indirizzato «alla ricognizione di un senso immutabile e in sé concluso», bensì «a rendere meglio rispondenti alle esigenze sociali [...] norme che altro non sono se non strumenti di civile convivenza» (537). E per questa ragione l'interpretazione «ha sempre (e non può non avere) l'ufficio di *vivificare*, mediante un incessante ripensamento, le norme da applicare, seguendo passo passo il moto perenne della vita sociale»; ma «in siffatto vivificare, aggiornare e rimettere a nuovo», l'interprete resta sempre vincolato ad una «oggettività preesistente» in quanto subordinato «alle valutazioni immanenti e latenti

nell'ordine giuridico, che si inquadra esso stesso nell'ambiente storico e sociologico in cui vive» (548).

Betti crede fermamente nell'efficienza evolutiva dell'interpretazione, ma pone anche limiti all'autonomia dell'interprete ed invita esplicitamente a "non esagerare" nella attribuzione all'interpretazione di un ufficio evolutivo, giacché l'efficienza evolutiva, che l'interpretazione non può non avere, si esplica sempre «compatibilmente col senso che si può ricavare dal testo legale, tenuto conto della linea di coerenza che lega il testo con la totalità dell'ordinamento» (552). Ed è in siffatta "linea di coerenza" che va individuato il punto di equilibrio fra il ruolo del legislatore e l'attività dell'interprete. Entrambi sono necessari protagonisti dell'esperienza giuridica: la norma posta dal legislatore "vive" nell'ordinamento giuridico grazie all'attività dell'interprete il quale nello svolgimento della sua indubbia opera normativa non può mai giungere a farsi legislatore. Per Betti l'interpretazione evolutiva non costituisce un metodo interpretativo distinto da altri, giacché gli aspetti evolutivi dell'interpretazione discendono dagli stessi scopi pratici dell'interpretazione giuridica pena l'attribuzione all'attività interpretativa (che ha «una funzione complementare alla nomogenesi») di una sterile «prospettiva statica»³³. L'interpretazione deve assicurare "anche" una efficienza evolutiva, quale logica conseguenza del canone della totalità e coerenza dell'apprezzamento ermeneutico e che «impone un perenne riferimento delle parti al tutto e perciò anche un riferimento delle singole norme al loro organico complesso: quindi impone un'attuazione

33 È necessario «procedere ad un adattamento e ad una trasposizione del testo legale nella viva attualità, e bilanciare giustamente l'interesse statico alla stabilità, conservazione e certezza con l'esigenza dinamica di rinnovamento nell'indirizzo dell'evoluzione sociale» (Betti 1955: II, 824).

unitaria delle valutazioni legislative» (Betti 1955: 831; Id. 1949: 119)³⁴.

Riguardo al concreto funzionamento del processo interpretativo, Betti ribadisce la centralità dei due «canoni ermeneutici fondamentali» che si devono osservare in ogni processo interpretativo: il canone dell'attualità e della coerenza della considerazione ermeneutica (concernente «l'autonomia del soggetto») ed il canone dell'adeguazione dell'intendere o della corrispondenza ermeneutica (concernente «l'attualità del soggetto»). Quest'ultimo canone caratterizza l'interpretazione giuridica (e la differenza – ad esempio – dall'interpretazione storica) giacché le assegna il compito di adeguazione e di adattamento che si affianca a quello di «ricognizione e chiarificazione»³⁵. Il giurista non può limitarsi a (tentare di) rintracciare il «senso originario» della norma, intesa quale entità storica avente in sé un senso conchiuso, dal momento che

34 F. Cerrone (2019) evidenzia che Betti è attento a non dare spazio, attraverso una «pretesa interpretazione evolutiva», alle «preferenze soggettive dell'interprete, che finirebbero per sconfinare in linee di politica legislativa – che non gli competono – mascherate come esercizio d'interpretazione». Ed a proposito del canone bettiano della totalità, del *nisi tota lege perspecta*, Cerrone ricorda le pagine di G. Capogrossi (1937: 113 ss.), secondo cui questo della totalità «è il primo criterio con cui l'interpretazione inizia i suoi procedimenti», ed è criterio dinamico, che mostra che nella norma interpretata «c'è di più di quello che appare; c'è insomma tutta l'unità dell'ordinamento da cui essa nasce e di cui essa non è che una parte»; e, ciò mostrando, conduce «a rielaborare continuamente il complesso delle norme, a penetrare sempre più a fondo in questo complesso», e permette così la «eliminazione delle antinomie, ritrovando la ragione sufficiente di ciascuna norma». Così, in fondo, i vari criteri logici di cui si avvale l'interpretazione, come quelli dell'*eadem ratio*, dell'argomento *a fortiori* e *a contrario*, ecc., non sono «che conseguenze del criterio di totalità e unità dell'esperienza da cui si parte».

35 «L'adeguazione dell'intendere consiste nel mettere all'unisono, in intima adesione e armonia, i due termini del processo interpretativo» e cioè l'oggetto (che qui è rappresentato dalla norma giuridica), e il soggetto (l'interprete) «nell'attualità del quale confluiscono le molteplici esigenze della vita sociale alla cui disciplina il diritto è destinato» (Betti 1949: 16).

la norma non si esaurisce affatto nella formulazione datale dal legislatore e possiede invece, insieme all'ordinamento di cui essa è parte integrante, un «vigore attuale» destinato a «trasfondersi nella vita sociale». Compito dell'interprete è dunque, dopo aver ricostruito «l'idea originaria» della formula legislativa, di «mettere d'accordo quell'idea con la presente attualità, infondendovi la vita di questa, perché appunto a questa la valutazione normativa deve essere riferita» (Betti 1949: 18). Betti precisa che l'interpretazione non può essere scissa in due successive operazioni, sia pure logicamente connesse l'una con l'altra, di cui la prima consisterebbe nell'accertamento della norma legislativa esistente e nella categoria di interessi prodotti dalla norma, mentre la seconda operazione si concretizzerebbe nella ulteriore elaborazione della massima necessaria per la decisione del caso. La distinzione fra le due operazioni è inammissibile perché l'elemento valutativo è immanente alla norma stessa da interpretare e pertanto «le due operazioni in concreto s'intrecciano e si fondono in un processo unitario, di cui esse sono semplici momenti: il secondo dei quali reagisce necessariamente con il primo». Il momento assiologico, se non appiattisce la funzione giurisdizionale al ruolo di mera esplicitazione della volontà del legislatore, neppure la conduce al livello della pura discrezionalità poiché l'apprezzamento dell'interprete è sempre subordinato alla linea di coerenza logica «immanente all'ordine giuridico considerato nella sua organica totalità» (21-22). L'ordinamento giuridico è un organismo in continua trasformazione e, di fronte all'evoluzione dei rapporti sociali o al progresso della legislazione, la lettera della legge (pur formalmente – ma solo apparentemente – immutata) «s'integra e si riempie di uno spirito diverso conforme allo spirito del tempo e della società per cui la norma è destinata a valere» (24). Il giudice non può prescindere dalle entità sociali storicamente determinate che esprimono quelle categorie di interessi spesso in conflitto fra di loro e di cui spetta al giudice medesimo assicurarne la composizione.

Cervati ha sottolineato come l'insegnamento bettiano abbia sviluppato in Italia (con netto anticipo rispetto a successive posizioni dottrinali) una "aperta polemica" contro gli indirizzi positivistici contrapponendo ai medesimi un orientamento ermeneutico fondato sulla storicità dell'interpretazione e sull'esigenza di ricostruzione del sistema dei "valori" dell'ordinamento giuridico nella consapevolezza «degli interessi in gioco e della storicità dell'esperienza giuridica» (Cervati 1994: 96). Nello studio dell'esperienza giuridica l'adozione di una prospettiva dinamica e realistica consegue al riconoscimento alla realtà sociale della capacità di incidere direttamente sulla costruzione dei concetti giuridici che dunque non possono essere ritenuti «come il solo prodotto di una logica deduttiva priva di componenti valutative». La valutazione degli istituti e dei concetti giuridici deve dunque avvenire secondo una logica «attenta alla ricostruzione dell'intima coerenza storica del divenire» e rivolta alla individuazione delle «matrici culturali e sociali» sia delle singole dottrine giuridiche (e dei dogmi giuridici da ciascuna dottrina elaborati), nonché delle massime e degli orientamenti giurisprudenziali. Il giurista deve dunque interrogarsi sulle opzioni assiologiche sottostanti i singoli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Anche Cervati invita a non tralasciare i profili dogmatici nello studio del fenomeno giuridico, ma ad assumerli nella consapevolezza della storicità e relatività dei medesimi con riguardo al contesto sociale in cui gli stessi vengono elaborati (Cervati 1999: 15). Le "enunciazioni giuridiche" (scelte normative e decisioni giurisprudenziali) sono continuamente soggette a processi di mutamento (o, se si preferisce, di adeguamento alle sempre mutevoli condizioni dei relativi rapporti sociali). Il diritto è "anche" strumento di composizione autoritativa di conflitti di interesse, ma il punto di vista dello studioso «non può essere lo stesso di chi esercita il potere», giacché l'uomo di scienza deve «rifuggire da ogni certezza irrevocabile e svolgere il proprio compito intellettuale al riparo da timori riverenziali» (16). Cervati propone una prospettiva di studio del

fenomeno giuridico (una «visione del divenire giuridico») che non nega l'importanza della logica giuridica e delle categorie giuridiche, ma che rigetta ogni «prospettiva unidimensionale secondo cui la logica del diritto si svolgerebbe ad un livello di coerenza interna al sistema del diritto vigente».

Il riconoscimento della funzione normativa dell'interpretazione pone la necessità dell'individuazione di nuovi equilibri nel rapporto fra giudiziario e legislativo con inevitabili implicazioni anche sul piano politico-costituzionale. La figura del giudice si allontana da quella del pubblico funzionario (rispondente al modello del giudice *bouche de la loi*) e si avvicina al modello di giudice tipico del sistema di *common law*. Conseguenzialmente bisogna porre attenzione anche ai profili relativi alla formazione del giudice e, più in generale, all'educazione giuridica. L'individuazione del (ricercato) punto di equilibrio avviene mediante un «dialogo perenne tra legislatore e giudice», dovendosi escludere sia l'attribuzione alla magistratura di un ruolo di supplenza del legislatore sia la visione di un ordinamento giuridico in cui il potere giudiziario sia in lotta con il potere legislativo. Il "vero problema" è rappresentato proprio dalla individuazione di adeguati punti di equilibrio in cui nessuno dei due poteri soffra di invasione da parte dell'altro. La decisione giudiziale deve caratterizzarsi per il suo carattere pubblico, dialettico ed intersoggettivo³⁶, ma, al tempo stesso, va rilevata l'esistenza anche

36 F. Cerrone (2019: 56) ricorda la necessità dell'acquisizione di una consapevolezza (imprescindibile per il giurista) conseguente a «quell'apertura mentale e ampiezza d'orizzonte che si richiede nella civile convivenza per giudicare con serena equanimità degli atteggiamenti altrui» (così Betti 1955: II, 964). E Cerrone, nel ricordare l'attenzione di Betti per la filosofia di Nietzsche (E. Betti, *Per una interpretazione idealistica dell'etica di Federico Nietzsche* (1943-44), in Betti 1991: 261 ss.), evidenzia che Betti, a proposito della «visione della continuità storica» in cui l'interprete è inserito e che «deve imparare ad apprezzare», richiama *La gaia scienza*, 337: «il senso storico è ancora qualcosa di così povero e freddo, e molti sono assaliti da esso come da brividi gelati e per esso diventano ancor più poveri e freddi.

di una dimensione "conflittuale" giacché è «sulla controversia, sul conflitto fra distinti orientamenti logici ed assiologici, che fanno da sfondo al concreto contrapporsi di interessi che innerva ogni dimensione sociale», che viene a costruirsi un "contesto comune". Ed è nel «contesto comunicativo della sfera pubblica» – nella pluralità delle componenti della medesima – che vanno individuate le «risposte adeguate alle questioni giuridiche» (Cerrone 2019: 49).

Il "pregiudizio positivistico" è rappresentato dalla convinzione secondo cui la soluzione giuridicamente corretta dal punto di vista interpretativo discenda necessariamente da un procedimento logico (di sussunzione della fattispecie concreta nella norma da applicare) che non lasci alcuno spazio alle "valutazioni" che si collocano all'interno non solo del processo ermeneutico ma anche del più ampio quadro in cui lo stesso processo ermeneutico venga a collocarsi. Un sistema "aperto" richiede "una coerenza assiologica ed una visione d'insieme del sistema dei valori costituzionali" la quale, a sua volta, «non deve essere disgiunta da una controllabilità del procedimento logico che sorregge le singole valutazioni» (Cervati 1994: 97–98, n. 61). Il diritto è un "sistema aperto" caratterizzato dalla "intersoggettività" (Kaufmann 1996: 10) in ragione della natura "relazionale" del diritto medesimo, il quale non è "nelle cose" (giacché tutto il diritto ha carattere di rapporto), ma «esiste nelle relazioni degli uomini tra loro e rispetto alle cose». In questo panorama, così intriso di pluralismo, per l'ermeneutica non si può pervenire al diritto senza un punto di vista di valore (19), cioè rinunciando ai contenuti ed all'esperienza (Kaufmann 2003: 295–296). L'oggetto di ogni discorso di giustizia non può essere che l'uomo come persona,

Ad altri appare come il segno della vecchiaia, che pian piano si avvicina e il nostro pianeta non è per loro che un triste inferno...[ma] chi sa sentire la storia degli uomini nella sua totalità come la sua propria storia», può avvertire la storia come sentimento dell'umanità, «sentimento divino» (E. Betti, *I principî di scienza nuova di G.B. Vico e la teoria della interpretazione storica*, in Betti 1991: 459 ss.).

come «complesso di rapporti, nei quali l'uomo sta in relazione ad altri uomini e alle cose» ed anche il «circolo ermeneutico» («che presiede ed orienta ogni atto del comprendere») deve essere fondato sulla personalità dell'uomo. La storicità del diritto è la dimensione decisiva che fa del diritto un "diritto umano" e tale pensiero «vive dell'eredità della tradizione e della cultura come terreno comune, sul quale si ritrova ogni comunità di un determinato tempo» (307–309).

Bibliografia

Ascarelli, T. (1955). *Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato*, in *Saggi di diritto commerciale*. Milano: Giuffrè.

Ascarelli, T. (1957). Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione. *Riv. dir. proc.*, 12(1): 351–363.

AA.VV. (1978). Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento. *Quad. fior. per la storia del pens. giur. mod.*, vol. VII.

Betti, E. (1928). Diritto romano e dogmatica odierna. *Arch. Giur.* "F. Serafini", 99: 129–150 e 100: 26–66. Oggi in Id., *Diritto Metodo Ermeneutica*, A cura di G. Crifò. Milano: Giuffrè 1991.

Betti, E. (1949). *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*. Milano: Giuffrè.

Betti, E. (1955). *Teoria generale dell'interpretazione*. Milano: Giuffrè.

Betti, E. (1959). Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva. In *Ius*, 10(2): 197–215. Ora in Id., *Diritto Metodo Ermeneutica*, cit.

Betti, E. (1987). *L'ermeneutica*, Antologia di scritti bettiani a cura e con introduzione di G. Mura. Roma: Città Nuova.

Betti, E. (1991). *Diritto Metodo Ermeneutica*, cit.

Bobbio, N. (1969). L'itinerario di Tullio Ascarelli. In *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*. Milano: Giuffrè, vol. I.

Bobbio, N. (2007). *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*. Roma-Bari: Laterza.

Calogero, G. (1937). *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*. Padova: CEDAM, 1964.

Capograssi, G. (1937). *Il problema della scienza del diritto*. [Roma: Foro Italiano] Milano: Giuffrè 1962.

Cerrone, F. (2019). In margine ad un frammento di storia e teoria delle fonti: le norme sulle norme in tema di interpretazione. *Rivista Aic*, 2: 590–654.

Cervati, A. A. (1994). In tema di interpretazione della Costituzione, nuove tecniche argomentative e "bilanciamento" tra valori costituzionali (a proposito di alcune riflessioni della dottrina austriaca e tedesca). In *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici*. Milano: Giuffrè.

Cervati, A. A. (1999). A proposito dello studio del diritto costituzionale in una prospettiva storica e della comparazione tra ordinamenti giuridici. In *Diritto romano attuale*, 2.

Cervati, A. A. (2009). *L'insegnamento di Emilio Betti e lo studio del diritto costituzionale*. In Id., *Per uno studio comparativo del diritto costituzionale*, Torino: Giappichelli.

Crifò, G., a cura di (2010). *Le idee fanno la loro strada La teoria generale dell'interpretazione cinquant'anni dopo*. Roma: Istituto di studi romani.

Crisafulli, V. (1964). Disposizione (e norma). *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano: Giuffrè, 195–209

D'Addio, M. (1966). *Politica e Magistratura*, Milano: Giuffrè.

De Nitto, A. (2002). *Diritto dei giudici e diritto dei legislatori*. Lecce: Argo.

Edelmann, J. (1967). *Die Entwicklung der Interessenjurisprudenz*, Bad Homburg: Gehlen.

- Geny, F. (1899). *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, Paris: A. Chevalier-Marescq.
- Geny, F. (1919). *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, 1919, seconda ediz., 2 voll.
- Geny, F. (1914-1924). *Science et technique en droit privé positif: nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique*. Paris: Sirey.
- Giuliani, A. (1999). Le disposizioni sulla legge in generale. Gli articoli da 1 a 15. In P. Rescigno (dir.), *Trattato di diritto privato, 1, Premesse e disposizioni preliminari*, Torino: UTET.
- Giuliani, A., Picardi, N. (1987). *La responsabilità del giudice*. Milano: Giuffrè.
- Gorla, G. (1969). I precedenti storici dell'art. 12 Disp. prel. cod. civ. In Id., *Diritto comparato e diritto comune europeo*. Milano: EDIZIONE, 1981.
- Grossi, P., a cura di (1991). *Francois Géný e la cultura giuridica del Novecento*. Milano: Giuffrè.
- Grossi, P. (2005). *Mitologie giuridiche della modernità*. Milano: Giuffrè.
- Grossi, P. (2006). *Società, diritto, stato. Un recupero per il diritto*. Milano: Giuffrè.
- Heck, Ph. (1914). *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz*. Tübingen: Mohr.
- Heck, Ph. (1932). *Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*. Tübingen: Mohr.
- Kantorowicz H. U. (Gnaeus Flavius), (1988). *La lotta per la scienza del diritto*. Bologna: Forni (Heidelberg, 1906)
- Kantorowicz H. U. (Gnaeus Flavius), (1958). *The Definition of Law*, Cambridge. Trad. it, *La definizione del diritto*. Torino: Giappicchelli, 1962.
- Kaufmann, A. (1996). *Ermeneutica e filosofia del diritto*. In Id., *Filosofia del diritto ed ermeneutica*. A cura di G. Marino. Milano: Giuffrè, 2003.

Kaufmann, A. (2003). *La filosofia del diritto oltre la modernità*. In Id., *Filosofia del diritto ed ermeneutica*, cit.

Lombardi, L. (1967). *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano: Giuffrè.

Luciani, M. (2016). Interpretazione conforme a costituzione. *Enc. dir., Annali*, vol. IX, Milano: Giuffrè.

Mengoni, L. (1976). Problema e sistema nelle controversie sul metodo giuridico. *Jus*, 23(1), n.s.

Mengoni, L. (1978). La polemica di Betti con Gadamer. *Quad. fior. per la storia del pens. giur. mod.*, vol. VII: 125–142.

Mengoni, L. (1983). *Ancora sul metodo giuridico*. In Id., *Diritto e valori*. Bologna: Il Mulino 1985.

Mengoni, L. (1996). *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*. Milano: Giuffrè.

Rizzo, V., a cura di (1991). *Emilio Betti e l'interpretazione*. Napoli: ESI.

Rümelin, M. von (1896). *Der Zufall im Recht*. Freiburg i. B. und Leipzig.

Rümelin, M. von (1922). *Die Grundzüge des Privatrechts*. Stuttgart: Verlag von Berthold und Schwerdtner.

Zagrebelsky, G. (1984). *Il sistema costituzionale delle fonti del diritto*, Torino: UTET.

Zagrebelsky, G. (2002). Diritto per valori, principi o regole (a proposito della dottrina dei principi di R. Dworkin). *Quad. fior. per la storia del pens. giur. mod.*, 31(2): 865–897.